



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

**PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZI
AVANTI IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**
Norme di carattere generale

Art. 1

Richiamo alle disposizioni del Codice Deontologico Forense

Sono espressamente richiamati i doveri comportamentali previsti dal Codice Deontologico Forense.

Art. 2

Riservatezza

Nello svolgimento delle udienze è assicurata la massima riservatezza.

Nella fissazione dell'orario dell'udienza il Giudice terrà conto delle particolari esigenze di riservatezza o di altre particolari condizioni personali (ad es. salute) tempestivamente segnalate dai difensori.

Le udienze di audizione dei minori verranno fissate in orario extrascolastico.

L'udienza presidenziale verrà fissata nel più breve tempo possibile, e comunque tenendo conto di eventuali esigenze di celerità e urgenza preventivamente segnalate dai difensori, all'uopo delegando, in caso di necessità, altri Giudici del Tribunale.

Il procedimento

Art.3

Documentazione da allegare all'atto introduttivo

Oltre alle certificazioni relative a residenza, stato di famiglia e celebrazione del matrimonio, nei procedimenti contenziosi, ai fini della prova dei redditi, il difensore avrà cura di produrre le dichiarazioni complete dei redditi (Modello 730 o Unico) della parte assistita relativa agli ultimi tre anni.

Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo, i difensori provvederanno a produrre e/o integrare la documentazione necessaria nei termini fissati nel decreto di fissazione di udienza presidenziale.

E' altresì onere delle parti provvedere periodicamente ad aggiornare le suddette produzioni documentali sino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Art.4

Udienza presidenziale

In ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause, tali da consentire un'adeguata trattazione.

Per ciascuna causa verrà fissato un orario specifico di chiamata; in caso di impossibilità, le cause verranno chiamate per fasce orarie.

La Cancelleria provvederà ad affiggere prima dell'udienza l'elenco delle cause da trattarsi, contrassegnate dal numero di ruolo generale e dal nominativo dei difensori.

Le parti verranno interrogate liberamente alla presenza dei rispettivi difensori.

Art. 5

Spese straordinarie

Sia i difensori delle parti negli atti difensivi, sia il Giudice nei provvedimenti decisori, non si limiteranno ad utilizzare genericamente il termine 'spese straordinarie' e provvederanno ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese che i coniugi dovranno corrispondere pro quota oltre al contributo fisso mensile, nonché le modalità di pagamento o di rimborso delle stesse.

Sia i difensori delle parti negli atti difensivi, sia il Giudice nei provvedimenti decisori, provvederanno altresì espressamente in ordine all'attribuzione degli assegni familiari.

Art. 6


Consensualizzazione delle procedure di separazione e divorzio

Ai fini della celerità del processo, all'atto della designazione del Giudice Istruttore per la fase del merito, il Presidente provvederà alla contestuale delega in favore del Giudice medesimo allo svolgimento delle funzioni presidenziali per le ipotesi di eventuale consensualizzazione delle procedure.

*

Alessandria, li 26 MAR. 2013

Il Presidente dell'Ordine
Avv. Piero Monti



Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Sandra Casacci

